

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
CREMONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA  
RELATIVO ALLA PARZIALE INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2018-  
2020 E CONTRATTO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2019**

Il giorno 21/10/2019 a seguito della contrattazione decentrata che si è tenuta nella medesima data e della deliberazione della Giunta Camerale n° 51 del 10 ottobre 2019 che ha autorizzato la delegazione trattante alla stipula del contratto decentrato integrativo a parziale modifica della parte normativa relativa all'applicazione dell'art. 7 CCNL 21 maggio 2018 triennio 2018-2020 e del contratto di parte economica per l'anno 2019 presso una sala della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, si è riunita la delegazione trattante per la stipula del contratto in oggetto.

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica:  
Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali  
CGIL - FP CESARE LEONI  
UIL - FPL FULVIO CORBARI  
CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO


Per la R.S.U.  
GAIARDI GIOVANNI  
NICOLETTI IVANO  
ZAMBELLONI DAVIDE

**PREMESSA**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo attua l'art. 6 del CCDI di parte normativa di durata triennale (2018-2020) stipulato in data 19 novembre 2018, e successivamente modificato con CCDI stipulato in data 16 maggio 2019, con particolare riferimento ai criteri generali relativi alla attivazione di piani di welfare integrativo.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo integra altresì il contratto integrativo di parte economica stipulato nella medesima data, con particolare riferimento agli artt. 1 e 4, come sotto meglio specificato.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Cremona e con qualunque



tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

## **PARTE NORMATIVA**

### **Art. 1 Criteri generali relativi alla attivazione di piani di welfare integrativo**

Le parti ricordano che l'art. 6 del CCDI sopra richiamato dispone che:

I piani di welfare integrativo eventualmente attivati presso la Camera di Commercio di Cremona devono volgere ad incrementare il benessere dei dipendenti e delle proprie famiglie. Nel rispetto delle risorse destinate annualmente, fino al 2018, alla Cassa Mutua e al supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, le parti prendono atto che la Camera di Commercio si riserva di definire nel corso del 2019 una disciplina aziendale finalizzata a introdurre forme di welfare aziendale, nel rispetto di criteri in corso di definizione, finalizzati anche al benessere psico - fisico dei dipendenti nonché a forme di supporto alla mobilità e alla istruzione dei figli.

Con specifico riferimento ai criteri generali in materia le parti contrattano quanto segue:

La disciplina aziendale dovrà in particolare garantire:

- 1) Adeguato riconoscimento del merito scolastico per i figli dei dipendenti con mantenimento del contributo aziendale a tal fine destinato entro i limiti delle risorse destinate a tal fine fino al 2018 e contestuale impegno alla revisione biennale, sulla base della consistenza del personale interessato;
- 2) Previsione di adeguate misure di sostegno alla istruzione ed educazione dei figli, purchè fiscalmente a carico, con specifico riguardo alle seguenti tipologie di interventi:
  - servizi di baby-sitting
  - asilo nido e scuola dell'infanzia
  - rette scolastiche di ogni ordine e grado
  - mensa scolastica
  - servizio di trasporto scolastico
  - servizi di pre-scuola e post scuola
  - attività ricreative e sportive
  - gite e iniziative previste dall'offerta formativa scolastica
  - testi scolastici
  - ludoteche
  - centri estivi e invernali
- 3) Previsione di adeguate misure di supporto per i dipendenti che debbano assistere familiari anziani (oltre i 75 anni) ovvero non autosufficienti;
- 4) Previsione di specifici interventi a favore del benessere fisico dei dipendenti e dei familiari a carico, finalizzati in particolare a promuovere stili di vita salutari, con specifico riguardo ai seguenti ambiti:

- incentivazione al ricorso alla mobilità alternativa all'utilizzo delle autovetture e al trasporto pubblico, nonché all'utilizzo di parcheggi a corona per raggiungere il luogo di lavoro, misure a salvaguardia dell'ambiente
  - svolgimento di attività sportive e di mantenimento dell'efficienza fisica anche all'aria aperta
  - frequenza di palestre/piscine
- 5) Previsione di specifici interventi a favore del benessere psicologico dei dipendenti e dei familiari a carico, finalizzati in particolare a incentivare la frequenza ad attività culturali, sportive, di svago e di socializzazione, con l'ulteriore scopo di promuovere tutte le possibili forme di svolgimento delle medesime:
- frequentazione sistematica di cinema, teatro, concerti, mostre, rassegne culturali, attività e manifestazioni sportive
  - letture
  - iscrizione a corsi di formazione

La disciplina aziendale dovrà inoltre garantire la possibilità di destinare risorse, all'interno dello stanziamento, come definito annualmente, per poter realizzare, in accordo con la RSU, azioni collettive di promozione della salute e di stili di vita salutari, rivolte a tutti i dipendenti, per favorire politiche volte al miglioramento della qualità vita/lavoro.

Tale finalità potrà essere perseguita anche mediante la partecipazione a progetti locali e/o regionali, nazionali o comunitari, ai quali pertanto, laddove non venga richiesto uno specifico finanziamento a carico del fondo aziendale, l'Amministrazione si intende comunque già autorizzata a partecipare.

L'Amministrazione favorirà al massimo anche la stipula di convenzioni con soggetti privati finalizzati ad offrire servizi ai dipendenti e alle loro famiglie, con possibilità di sconti e/o agevolazioni di varia natura, senza oneri a carico della CCIAA. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso sul sito per la raccolta di manifestazioni d'interesse che verranno sottoposte per opportuna valutazione alla RSU.

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2019  
(INTEGRATIVO DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 16 MAGGIO 2019)

#### Art. 1

**Criteria di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019**

L'articolo è integralmente confermato, con la precisazione che le risorse complessivamente utilizzabili, ammontanti ad € 311.683,17 (che ricomprendono, ai soli fini della verifica del rispetto del limite del fondo riferito all' anno 2016, € 35.349,00 che, ai sensi dell'art. 67, 1° comma CCNL 21 maggio 2018, devono essere destinati al finanziamento delle posizioni organizzative e che pertanto vanno detratte dalle risorse stabili e affluiscono al bilancio) sono state rideterminate, nella parte variabile, in aumento in attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 67, 3° comma lettera a) CCNL 21 maggio 2018. In particolare tale integrazione ammonta ad € 5.344,00 in ragion d'anno a fronte del corrispettivo individuato da Servimpresa, nonché delle spese corrispondenti all'impegno orario del personale camerale coinvolto, come specificato dalla deliberazione n° 77 del 25 luglio 2019 (importo relativo all'anno 2019 € 2.672,00). L'importo totale del fondo ammonta pertanto ad € 314.355,17.

**Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69**

**Premi correlati alla performance individuale**

L'articolo è integralmente confermato, con la sola precisazione che la somma corrispondente ai premi correlati alla performance individuale ammonta a complessivi € 70.166,17, in considerazione dell'intervenuto incremento delle risorse variabili. Tale incremento pari ad € 2.672,00 è da riferirsi ai compensi per particolari obiettivi, avuto riguardo alla specifica situazione della azienda speciale Servimpresa.

Si riepilogano quindi di seguito i criteri di distribuzione delle somme complessivamente disponibili per la contrattazione in riferimento all'esercizio 2019.

<p><b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b></p>	<p><b>30.000,00</b></p>
<p><b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE INDIVIDUALE</b></p>	<p><b>70.166,17 di cui 14.672 destinati a particolari obiettivi, 2.261,00 alla maggiorazione del premio individuale e 53.233,17 ai premi relativi alla performance</b></p>


	<b>individuale</b>
<b>NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>16.000,00</b>
<b>INDENNITA' RESPONSABILITA'</b>	<b>21.100,00</b>
<b>LAVORO FESTIVO</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO</b>	<b>240,00</b>
<b>totali su risorse stabili/variabili</b>	<b>138.506,17</b>
<b>Riepilogo utilizzi vincolati</b>	<b>2019</b>
<b>INDENNITA' COMPARTO 68 comma 1</b>	<b>18.500,00</b>

<b>PROGRESSIONI STORICHE 68 comma 1</b>	<b>122.000,00</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 67 comma 1 (a bilancio)</b>	<b>35.348,00</b>
<b>Totale utilizzi vincolati</b>	<b>175.849,00</b>
<b>TOTALI GENERALI (comprensivo delle risorse a bilancio PO)</b>	<b>314.355,17</b>


Cremona, 21 OTTOBRE 2019

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI



Per i Sindacati Territoriali  
 CGIL - FP CESARE LEONI  
 UIL - FPL FULVIO CORBARI  
 CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO



Per la R.S.U.  
 GAIARDI GIOVANNI  
 NICOLETTI IVANO  
 ZAMBELLONI DAVIDE



Alla Giunta Camerale della CCIAA di Cremona

OGGETTO: Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi attuativo dell'art. 6 del CCDI di parte normativa anni 2018-2020 nonché il contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica integrativo del CCDI di parte economica sottoscritto in data 16 maggio 2019, sottoscritto in data 2 ottobre 2019;

### IL COLLEGIO

premessò

- che l'art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'et' with a large flourish above it, and the initials 'NB' are written below.

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della



performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.;

- che l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo è condizione di efficacia della autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 2 ottobre 2019 una preintesa in ordine al contratto decentrato integrativo di parte normativo attuativo dell'art. 6 del CCDI di parte normativa anni 2018-2020 nonché un contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica integrativo del CCDI di parte economica sottoscritto in data 16 maggio 2019;
- che la bozza di preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti;
- che la Giunta si è espressa in termini di autorizzazione alla sottoscrizione, previa acquisizione dell'obbligatorio parere da parte del suddetto Collegio;

richiamate

- la delibera di Giunta n° 37 del 5 aprile 2019 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta n° 51 del 15 aprile 2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo riferito all'esercizio 2019;
- la deliberazione di Giunta n° 77 del 25 luglio 2019 in materia di "Approvazione protocollo d'intesa con l'azienda speciale Servimpresa inerente lo svolgimento, da parte di personale camerale, di alcune funzioni dell'azienda speciale";
- la relazione tecnico-finanziaria in merito alla integrazione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2019 predisposta dal Segretario Generale;
- la relazione illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa in materia di welfare integrativo attuativo dell'art. 6 CCDI di parte normativa anni 2018-2020 e al contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica integrativo del CCDI di parte economica sottoscritto in data 16 maggio 2019 predisposta dal Segretario Generale;

verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 con verbale del Collegio in data odierna per la somma complessiva pari ad € 314.355,17, inclusive di € 35.349,00 da destinare all'area delle posizioni organizzative e da far confluire a bilancio, con riserva di conferma definitiva delle risorse effettivamente utilizzabili in sede di consuntivazione delle attività

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and below it are several smaller initials or marks.

relative all'esercizio 2019, anche in ordine alla applicazione dell'art. 43 della legge 449/97 oltre che in ordine alla attuazione dei progetti collegati all'incremento del diritto annuo;

- gli schemi ed il contenuto delle suddette relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- la corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla applicazione delle norme di legge relative alla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01:

certifica

- che la “Relazione Tecnico Finanziaria” e la “Relazione illustrativa” sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla medesima Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che l'esito del controllo sia sulla “Relazione illustrativa” sia sulla “Relazione tecnico-finanziaria” non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti nonché della selettività delle nuove

progressioni orizzontali;

- che le risorse quantificate trovano copertura nel bilancio di previsione 2019 approvato;

attesta

la compatibilità normativa e contrattuale degli articoli:

Premessa

Parte normativa

Art. 1 Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Accordo annuale di parte economica anno 2019 integrativo dell'accordo sottoscritto in data 16 maggio 2019

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2019

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

dell'ipotesi di contratto denominata "Contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa in materia di welfare integrativo attuativo dell'art. 6 CCDI di parte normativa anni 2018-2020 e contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica integrativo del CCDI di parte economica sottoscritto in data 16 maggio 2019 "

Esprime quindi parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale della CCIAA di Cremona per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e ne certifica gli oneri relativi.


Cremona, 7 ottobre 2019

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a large, stylized 'R' with a long tail, and the initials are 'OF' and 'DB'.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Dott.ssa Maria Di Iorio




Revisore:

Dr.ssa Marina Amato



Revisore:

Dr. Andrea Bignami



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Gabriele Zambelloni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 14 pagine (quattordici) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 3254 - Protocollo - Archivio

CCIAA\_CREMONA

Gabriele Zambelloni